



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 23/08/2005

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1015

Bitonto (Ba) - Var. per adeg. alle prescrizioni di cui L.R. 56/80 del P.R.G. - Delibere C.C. n. 100 del 24/07/98, n. 26 dell'11/02/04 e n. 106 del 30/09/04. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di BITONTO è dotato di Piano Regolatore Generale per il Centro Urbano e le Frazioni approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 866 del 22.02.1980.

Il suddetto P.R.G. non è pertanto del tutto coerente e conforme agli indirizzi e prescrizioni di cui alla successiva Legge Regionale N. 56 del 31.05.1980 sulla tutela ed uso del territorio che impone all'art. 55 di adeguare il P.R.G. agli standards urbanistici di cui all'art. 51 ed ai contenuti della deliberazione di G.R. n. 6320 del 13/11/89. L'Amministrazione Comunale al fine di dotarsi di una Variante al P.R.G. ed, a seguito di concorso pubblico, ha affidato l'incarico della Variante per l'adeguamento alla prescrizioni di cui alla l.r. n. 56/80 del Piano Regolatore Generale (provvedimento n. 960 del 18/11/1994) ai tecnici Ing. L. Sciascia, ing. M. Brattoli ed arch. V.za Fattibene che in data 16.3.1998 hanno presentato in forma definitiva la variante in questione.

In data 24.7.1998 con delibera di C.C. n. 100 veniva adottata la variante per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alla L.R. N. 56/80 del Piano Regolatore costituita da n. 42 elaborati crittografici.

I predetti elaborati scritto-grafici della Variante in questione sono stati regolarmente pubblicati a norma di legge e avverso gli stessi, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/80, risultano presentate n.18 osservazioni nei termini previsti e 12 osservazioni fuori termine, tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con delibera n. 79 del 14.09.1999.

Gli atti della Variante per l'adeguamento alla prescrizioni di cui alla l.r. n. 56/80 del Piano Regolatore Generale in parola, ai sensi della L.R. n. 24 del 4/7/1994, sono stati esaminati dal Comitato Urbanistico Ristretto (designato con nota Assessorile n. 5987 del 20/06/2002), il quale con propria relazione - parere in data 11/12/2003, parte integrante del presente provvedimento, ha ritenuto la Variante in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla predetta relazione - parere.

Dette prescrizioni sono tese ad adeguare la Variante alla normativa vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio Comunale; il tutto con richiesta al Consiglio Comunale di BITONTO di apposito provvedimento di controdeduzione e/o adeguamento di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

Per quanto attiene alle osservazioni, le stesse sono state esaminate e valutate dallo stesso Comitato Urbanistico Ristretto, come puntualmente riportato nella predetta relazione - parere dell'11/12/2003.

Con riferimento alle ulteriori osservazioni presentate direttamente all'Assessorato Regionale all'Urbanistica ed al C.U.R. oltre il termine previsto, lo stesso C.U.R. non si è espresso in quanto prodotte irrispettivamente rispetto al procedimento delineato dall'art. 16 della l.r. n. 56/80.

Successivamente la Giunta Regionale, con provvedimento n. 2263 del 23/12/2003, si è così determinata:

- a) di approvare, ai sensi dell'art.16 comma 100, della L.R. 31/05/1980 n. 56, la Variante per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alla l.r. n. 56/80 del P.R.G. del Comune di Bitonto, adottata con delibera di C.C. n.100 del 24/07/1998, per le motivazioni e condizioni esplicitate nella Relazione parere del Comitato Urbanistico Ristretto espresso nella seduta dell'11/12/2003 con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa Relazione-parere, parte integrante del presente provvedimento;
- b) di decidere in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui al punto 5.4 della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto;
- c) di richiedere al Consiglio Comunale di Bitonto, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche innanzi formulate in merito all'approvazione del P.R.G. apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/80 11° comma.

In particolare il Comitato Urbanistico Regionale nell'esprimere il proprio parere favorevole in merito alla Variante di cui trattasi ha introdotto negli atti di Piano le modifiche e prescrizioni che di seguito si riportano:

- in sede di controdeduzioni comunali dovrà procedersi agli adeguamenti ed aggiornamenti degli elaborati grafici e normativi costituenti la Variante in parola derivanti:
 - = dal recepimento delle conclusioni a cui perviene il Dirigente Settore Urbanistico Comunale nelle relazioni-pareri del 9/6/1998 e del 25/6/1998
 - = dall'accoglimento delle osservazioni e/o opposizioni prodotte avverso la stessa Variante nei termini di cui alla deliberazione C.C. n° 79/1999;
 - = dal recepimento del contenuto delle note prot. 2727-2728-2729 del 5/3/1999 a firma dell'Assessore Regionale all'Urbanistica in ordine all'apparato normativo relativo ai casi di "concessioni edilizie in deroga".

In relazione a quanto sopra il Comune di BITONTO con provvedimento n. 26 dell'11/2/2004, ha così, tra l'altro, testualmente deliberato:

""1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Dare atto che, in merito alla Variante al PRG di questo Comune per l'adeguamento dello stesso agli indirizzi di cui alla LR 56/80, la Giunta Regionale con provvedimento n. 2263 del 23/12/2003 - depositato agli atti - ha approvato la stessa ai sensi dell'art. 16 della su menzionata LR 56/80 con l'esplicita condizione che gli atti costituenti la Variante medesima siano adeguati alle prescrizioni e modifiche contenute nella relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale Ristretto dell'11/12/2003 con riferimento anche alle osservazioni e/o opposizioni pervenute a seguito pubblicazione della Variante;

3) Accogliere le prescrizioni e le modifiche richieste nel provvedimento GR 2263/2003 nei termini puntualmente riportati e specificati in narrativa ai punti A) "CONCLUSIONI DEI PARERI DEL DIRIGENTE COMUNALE", B) "OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI ACCOLTE DAL CC CON ATTO N. 79/1999-", C) "DISCIPLINA RELATIVA ALL'ISTITUTO GIURIDICO DELLA CONCESSIONE IN DEROGA", approvando in via definitiva la Variante al PRG in oggetto;

4) Dare atto che, in ogni caso, l'istituto giuridico della concessione edilizia in deroga, così come originariamente previsto dall'art. 41-quater L.s. 1150/1942 e s.m.i. è stato sostanzialmente modificato dall'intervenuto art. 14 del DPR 6 giugno 2001 recante "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA";

5) Che, ai sensi di quanto richiamato al punto 4) precedente del presente dispositivo, l'art. 14 DPR 380/2001 ha istituzionalizzato il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici nel senso che tale permesso oggi deriva direttamente dalla legge senza l'intermediazione del Piano Regolatore o del Regolamento Edilizio, fermo restando che la deroga:

- può riguardare solo gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico;
- può riferirsi esclusivamente ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati, nel rispetto sempre delle disposizioni recate dagli artt. 7, 8 e 9 del DIM n. 1444/1968;
- deve essere preceduta obbligatoriamente dalla deliberazione del Consiglio Comunale che ne riconosca il pubblico interesse;
- non necessita del nulla osta regionale attesa l'esplicita abrogazione dell'art. 3 della legge statale 21 dicembre 1955 n. 1357 giusta art.136 lett. b) del citato DPR 380/2001

6) Dare atto che la zona murgiana di questo Comune risulta parzialmente interessata dalle zone di Protezione Speciale contraddistinte dalla sigla IT9120007 "Murgia Alta" giusta Decreto Ministro ambiente 3/4/2000 - all. A - e, pertanto, per dette aree è prescritta la valutazione di incidenza ex art.5 DPR 8/9/97 n. 357 aggiornato con DPR 12/3/2003 n. 120 prioritariamente a qualunque trasformazione urbanistica da attuarsi nell'ambito delle dette aree;

7) riservarsi, con successivo separato provvedimento, di prendere atto degli elaborati grafici e scrittografici adeguati alle modifiche e prescrizioni di cui alla GR n. 2263/2003 nei termini riportati in narrativa e richiamate al punto 3) precedente del presente dispositivo;

8) Trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Urbanistica onde consentire alla Regione di esercitare il dovuto potere di controllo."

Con riferimento al punto 7) del dispositivo della suddetta delibera di C.C. n. 26/04, in cui si è fatto riserva di prendere atto degli elaborati grafici e normativi adeguati alle modifiche e prescrizioni regionali con successivo e separato provvedimento, si evidenzia che il Consiglio Comunale in data 30.09.2004 con atto n. 106 ha deliberato testualmente quanto di seguito si riporta:

""1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. Dare atto che la stesura definitiva della Variante al PRG in adeguamento alla L.R. 56/80 composta dei seguenti elaborati grafici e normativi

ELABORATI GRAFICI

Tavole su aereofotogrammetrico

Tav. 10: Inquadramento intercomunale sc. 1:25.000
Tav. 11: Previsioni di PRG Zona Murgia del Ceraso sc. 1:10.000
Tav. 12: Previsioni di PRG Centro Urbano sc. 1:10.000
Tav.13: Previsioni di PRG Centro Urbano sc. 1:5.000
Tav. 14: Previsioni di PRG Centro Urbano - parte A sc. 1:2.000
Tav. 15: Previsioni di PRG Centro Urbano -parte B sc. 1:2.000
Tav. 16: Previsioni di PRG Centro Urbano -parte C sc. 1:2.000
Tav. 17: Previsioni di PRG Centro Urbano -parte D sc. 1:2.000
Tav. 18: Previsioni di PRG Centro Urbano -parte E sc. 1:2.000
Tav.19: Previsioni di PRG Centro Urbano -parte F sc. 1:2.000
Tav. 20: Previsioni di PRG Centro Urbano -parte G sc. 1:2.000
Tav. 21: Previsioni di PRG Centro Urbano -parte H sc. 1:2.000
Tav. 22: Previsioni di PRG Centro Urbano -parte I sc. 1:2.000
Tav. 23: Previsioni di PRG Centro Urbano -parte L sc. 1:2000
Tav. 24: Previsioni di PRG Frazione di Mariotto sc. 1:5.000
Tav. 25: Previsioni di PRG Frazione di Mariotto sc. 1:2.000
Tav. 26: Previsioni di PRG Frazione di Palombaio sc. 1:5.000
Tav. 27: Previsioni di PRG Frazione di Palombaio sc. 1:2000
Tav. 28:Previsioni di PRG Centro Urbano -Viabilità sc. 1:5000
Tav. 30: Previsioni di PRG Centro Urbano -Indicazione del vincoli sc. 1:5.000
Tav. 31 Vincoli aeroportuali (per lunghezza di pista di mt. 2220) sc. 1:25.000
Tav. 32 Vincoli aeroportuali (per lunghezza di pista di mt.3000) sc. 1:25.000
Tav. 33 Vincoli aeroportuali (per lunghezza di pista di mt.3000) sc. 1:10.000

Tavole su catastale

Tav.1 Cat: Riporto del Catastale sulla aerofotogrammetria della Variante di PRG all'adeguamento alla L.R. 56/80 Centro Urbano sc.1:5000
Tav. 2 Cat: Riporto del Catastale sulla aerofotogrammetria della Variante di PRG all'adeguamento alla L.R. 56/80 Frazione Mariotto sc.1:2.000
Tav. 3 Cat: Riporto del Catastale sulla aerofotogrammetria della Variante di PRG all'adeguamento alla L.R. 56/80 Frazione Palombaio sc.1:2.000
Tav. 4/a Cat: Riporto del Catastale sulla aerofotogrammetria della Variante di PRG all'adeguamento alla L.R. 56/80 SS. 98 sc. 1:2.000
Tav. 4/b Cat: Riporto del Catastale sulla aerofotogrammetria della Variante di PRG all'adeguamento alla L.R. 56/80 SS. 98 sc.1:2.000;
Tav. 5 Cat: Riporto del Catastale sulla aerofotogrammetria della Variante di PRG all'adeguamento alla L.R.56/80 Zona C2 Via S. Spirito sc.1:2.000
Tav. 6 Cat: Riporto del Catastale sulla aerofotogrammetria della variante di PRG all'adeguamento alla L.R.56/80 Zona C2/C2 bis su Via Palombaio sc. 1:2.000
Tav. 7 Cat: Riporto del Catastale sulla aerofotogrammetria della Variante di PRG all'adeguamento alla L.R.56/80 Zone B I-C 1 e Servizi tra la SS.98 e la S.C. Bit. - S. Spirito sc. 1:2.000

ELABORATI NORMATIVI

Tav. A): Norme Tecniche di Attuazione

Tav. B): Regolamento Edilizio Comunale contengono le prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. 2263/03 specificate e riepilogate nel precedente atto c.c. n. 26/04;

3. Trasmettere il presente provvedimento in uno agli elaborati di cui al punto 2) precedente all'Assessorato regionale all'Urbanistica onde consentire alla Regione di esercitare il dovuto potere di

controllo nei termini e nei modi ritenuti opportuni dalla Regione stessa."

Nello specifico gli adempimenti, alle condizioni - prescrizioni e modifiche introdotte negli atti con delibera di G.R. n. 2263/2003, operati dal Comune di BITONTO, come si rileva dalla delibera di C.C. n. 26/04, attengono ai seguenti aspetti:

A) = CONCLUSIONI DEI PARERI DEL DIRIGENTE COMUNALE

a) Le tavole di Piano vanno corrette e/o integrate secondo le seguenti osservazioni:

- Tavv. 6 e 7 riportanti l'aerofotogrammetria rispettivamente nelle scale 1:10.000 e 1:5000 del Capoluogo, ricomprendenti anche le fasce di territorio lungo la S.S. 98 interessata da insediamenti industriali e/o commerciali da tempo esistenti.

Per esse si rileva che, pur avendo riportato in massima parte in modo esteso e puntuale quanto fornito dall'Amministrazione Comunale al fine di aggiornare il rilievo aerofotogrammetrico datato 1984 per raffigurare la reale situazione dei luoghi, le tavole in parola non ripropongono alcune situazioni di fatto esistenti e già presenti nelle analoghe tavole facenti parte della stesura Febbraio/1997; in tal senso le tavole in parola vanno riviste ed integrate.

- Tav. 9 Inquadramento territoriale in scala 1:50.000.

La tavola in parola non riporta la variante al Piano Regolatore Territoriale A.S.I. dell'agglomerato BARI-MODUGNO-BITONTO, Variante che ha marginalmente interessato il nostro territorio e che è stata invece riproposta nella Tav.10 di Piano; in tal senso, pertanto si chiede l'aggiornamento.

- Tav. 10 Inquadramento intercomunale in scala 1:25.000.

In tale tavola non è stato correttamente e coerentemente con le altre tavole grafiche riportato il limite della zona E/2, limite che, per la parte extraurbana - al di fuori cioè della Tav. 13 del presente Piano - e fino al confine con il territorio di Bari coincide con l'area individuata come "Lama Balice" nel D.M. 1/8/1985 pubblicato sulla G.U. del 6/2/1986 (c.d. Galassino).

Si ravvisa, inoltre, per difficoltà di riproduzione, la opportunità di usare appositi diversi simbolismi non colorati per le individuate emergenze botanico-vegetazionali e per i complessi urbani ed extraurbani di valore architettonico/ambientale e storico/artistico - cfr. artt. 24 e 25 N.T.A.

- Tav. 11 Previsioni di P.R.G. - Zona Murgia del Ceraso.

In tale tavola va corretto il limite del verde agricolo E/3 "di discreto interesse paesistico" come riproposto in rosso nella "copia ufficio" in coerenza con le indicazioni recate dal PUTT/PBA, zona per la quale valgono le prescrizioni di cui all'art. 22.4 delle N.T.A.

- Tavv. 12 e 13 Previsioni di P.R.G. - Centro rispettivamente nelle scale 1:10.000 e 1:5.000.

Le tavole vanno aggiornate con il riporto degli insediamenti industriali e commerciali lungo la S.S. 98 in parte mancanti, giusta quanto già osservato per le Tavv. 6 e 7 ed in coerenza con la variante integrativa giacente, già alla Regione per la definitiva approvazione: Inoltre vanno aggiornate le indicazioni, localizzazioni e specificazioni delle aree "F" per attrezzature e servizi su via Piepoli - C.da c.d. "La Contessa" - in coerenza con quanto già adottato dal Consiglio Comunale con atto n.176 del 11/12/97 relativo alle zone di completamento B/1 - B/2 del Capoluogo.

Infine, trattandosi di tavole riferite all'intero Centro Urbano valgono tutte le osservazioni di cui si dirà in seguito per le tavole di dettaglio in scala 1:2.000.

- Tav. 14 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - parte A - Scala 1:2.000.

La tavola è stata adeguata alle osservazioni di natura generale espresse nella relazione/parere del 24/5/1997 avendo la stessa eliminato ogni indicazione viaria di P.P.E. e riportando la sola viabilità di P.R.G. come modificata secondo le indicazioni date ai progettisti.

Vanno comunque eliminate le lettere "P" indicative dei parcheggi e l'asterisco sul lotto edificatorio già tipizzato erroneamente B/4 assoggettato a recupero nella stesura di Piano del Febbraio 1997.

- Tav. 15 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - parte B - scala 1:2.000.

Valgono le osservazioni formulate per la Tav. 14 in merito all'eliminazione delle lettere P indicative di Parcheggio e dell'asterisco sulla costruzione in zona D/1; valgono inoltre le osservazioni formulate per le Tavv. 12-13 in merito alla localizzazione, specificazione ed individuazione delle aree per attrezzature su via Piepoli, zona "La Contessa"; va rettificato il limite della zona C/2 su via S. Spirito coincidente con la via Altone la cui sede stradale è stata erroneamente tipizzata zona di espansione.

- Tav. 16 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - parte C - scala 1:2.000.

Vale la stessa osservazione formulata per la tav.15 per quanto attiene il limite di destinazione di zona C/2 su via S. Spirito.

- Tav. 17 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - parte D - scala 1:2000.

Sono state apportate le correzioni come richieste nella relazione/parere del 27/5/1997; va comunque eliminata la P11 nella zona D/1; rivisto lo sbocco del prolungamento di via Sen. Angelini su via Amm. Vacca per adattare lo stesso al P.P.E. adottato con atto n. 176 del 11/12/1997; va raccordata la bretella dello svincolo su via Amm. Vacca con la S.S. 98 il tutto come corretto in rosso nella tavola "copia ufficio".

- Tav.18 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano- parte E - scala 1:2.000.

Sono state apportate le correzioni come richieste nella relazione/parere del 27/5/1997; il limite di demarcazione tra le zone C/1 e B/1 va adeguato ai Piani esecutivi già da tempo adottati ed approvati dal C.C. - v. P.di Z. 167 - M/4 - P.P.E. B1/B2 -; per la parte che è inquadrata nella tavola va rettificata la individuazione e specificazione delle zone F in località contrada c.d. "La Contessa"

- Tav. 21 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - parte H- scala 1:2.000.

Sono state apportate le correzioni come richieste nella relazione/parere del 27/5/1997; Si rileva comunque il mancato riporto di alcuni insediamenti lungo la S.S.98 come già osservato in precedenza nonché la necessità dell'esatta delimitazione delle zone A/1 TER e D/5 (come segnato in rosso nella tavola "copia ufficio") in coerenza con l'osservazione n.11 alla variante integrativa al P.R.G. per gli insediamenti industriali lungo la S.S.98, accolta già dal C.C. con atto n. 93 del 2/4/1996.

- Tavv. 22 e 23 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - parte I e parte L - scala 1:2.000.

Vanno riverificate le zone D/5 inficiate vincolate nonché i limiti di destinazione di zona il tutto in coerenza con il già richiamato D. Galasso dell'1/8/85 e con la variante integrativa al P.R.G. per gli insediamenti produttivi lungo la S.S. 98.

- Tavv. 24 e 25 Previsioni di P.R.G. - Frazione Mariotto - rispettivamente in scale 1:5.000 e 1:2.000.

Le tavole di Piano vanno adeguate alla tav. 1 riportante "L'inquadramento nel P.R.G. del Piano dei Servizi" datata maggio 1998 rielaborata a seguito atto G.R. n. 9320 del 17/12/1997.

- Tavv. 26 e 27 Previsioni di P.R.G. - Frazione Palombaio - rispettivamente in scale 1:5.000 e 1:2.000.

Le tavole di Piano benché già adeguate sostanzialmente alla analoga Tav. 1 che inquadra nel P.R.G. vigente il Piano dei Servizi della frazione rielaborato sotto la data aprile 1997 a seguito atto G.R. n. 6812 del 17/12/1996, vanno comunque corrette puntualmente come segnato in rosso nelle tavole "copia

ufficio". Si fa rilevare, comunque, che tali tavole hanno già adeguato le proprie previsioni alle 2 osservazioni dei sigg. Vacca Vincenzo ed altri e sig.ra Cipriani Domenica come accolte con atto C.C. n. 45 dell'8/3/1990 e rigettate dalla Giunta Regionale col citato atto n. 6812/96 in quanto non ammissibile in quella fase del procedimento per effetto del mancato adeguamento dell'intero P.R.G. alla L.R. 56/80.

- Tav. 28 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - Viabilità - scala 1:5.000.

- Tav. 30 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - Indicazione di vincoli - scala 1:5.000.

Per esse si formulano le stesse osservazioni e rilievi già mossi per la tav. 13 e quella di dettaglio raffiguranti lo stesso settore urbano con riferimento anche ed in particolare al mancato aggiornamento delle aree già impegnate lungo la S.S.98.

Per la tav. 30 in particolare si osserva che:

1) Non sono stati riportati i limiti dell'area assoggettata al vincolo ex legge 431/85;

2) Sono stati riportati in modo parziale gli "edifici e complessi di interesse storico artistico", non coerentemente con la tav. 10 dove sono stati individuati i complessi e le aree vincolate di interesse storico, artistico e archeologico. Inoltre è opportuno che nelle due tavole (la n. 10 e la n. 30) venga usato per le suddette aree lo stesso simbolismo di riferimento.

- Tav.29 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - Indicazione delle Maglie M/1, M/2, M/3, M/4, M/5 - scala 1:5.000.

Tale elaborato si ritiene ormai superato atteso che la rielaborazione del P.P.E. delle zone B/1 e B/2 ha eliminato ogni limite e suddivisione in maglie.

- Le Tav. nn. 31-32 e 33 ripropongono:

Vincoli aeroportuali già contenuti nel vigente P.R.G..

Seguono n. 8 tavole su mappe catastali come richiesto n. 160/96 al punto a) che qui di seguito si elencano:

- Tav. 1 Cat. Riportante il Centro Urbano -scala 1:5.000.

Per essa si formulano le stesse osservazioni per la corrispondente tav. 13.

- Tav. 2 Cat. Frazione Mariotto -scala 1:2.000.

Per essa si formulano le stesse osservazioni per la corrispondente Tav. 25.

- Tav. 3 Cat. Frazione Palombaio - scala 1:2.000.

Per essa si formulano le stesse osservazioni per la corrispondente Tav. 27.

- Tav. 4/A Cat. D/3 zona A.S.I. - scala 1:2.000.

- Tav. 4/B Cat. D/3 zona A.S.I. - scala 1:2.000. Si rileva l'inesatta intitolazione delle tavole atteso che esse rappresentano le zone D/5 lungo la S.S.98. Per le stesse si formulano osservazioni e rilievi già mossi alle corrispondenti Tavv. 22 e 23.

- Tav. 5 Cat. Zone C/2.via S.Spirito-scala. 1:2.000.

La fascia di territorio rappresentata in questa tavola è ricompresa nelle già esaminate tav. 15 e 16 e, pertanto, per essa si formulano le stesse osservazioni già esposte per le predette tavole.

- Tav. 6 Cat. Zone C/2 -C/2 BIS su via Palombaio -scala 1:2.000.

La fascia di territorio rappresentata in questa tavola è ricompresa nelle già esaminate tavv. 17 e 20, e, pertanto, per essa si formulano le stesse osservazioni già esposte per le predette tavole.

- Tav.7 Cat. Zona B/1 - C/1 tra la S.S. 98 e S.C. Bitonto - S. Spirito - scala 1:2.000.

La fascia di territorio rappresentata in questa tavola è ricompresa nelle già esaminate tavv.15 18 e 19, e, pertanto, per essa si formulano le stesse osservazioni già esposte per le predette tavole.

b) Attesa la non perfetta rispondenza tra le varie tavole grafiche raffiguranti - nella stessa scala o in

scale diverse - medesimi settori urbani è necessario introdurre una norma finale che permetta una lettura univoca del Piano stesso. Tale norma viene così proposta: " In caso di indicazioni grafiche contrastanti prevalgono quelle riportate nelle tavole in scala maggiore, prevalgono in ogni caso le indicazioni di Piano contenute nelle tavole redatte su base catastale".

c) Per quanto attiene la frazione di Palombaio si ritiene potersi - doversi riproporre nelle aree già destinate ad attrezzature ed impegnate da costruzioni esistenti, precedenti al P.R.G., una più idonea riclassificazione non riconosciuta dalla Regione in fase di esame del c.d. Piano dei Servizi per la frazione, in quanto non coerente con l'art.55 L.R. 56/80 - v. punto b) Relazione del S.U.R. n.24 del 25/7/1996 - il tutto in analogia a quanto già proposto per il Centro Urbano, v. ad es. area a ridosso della Basilica dei SS. Medici, area all'incrocio tra via Traetta e via D. Ricapito ed altre simili. In particolare:

1c) Per l'area su via Aspromonte già tipizzata "attrezzature di quartiere" ed impegnata da edificazione precedente al 1980 si propone la tipizzazione a zona B/4 in coerenza con le adiacenze, atteso anche che la stessa area non è stata conteggiata negli standards.

2c) Per l'area occupata dal Cinema alla via IV Novembre si propone la tipizzazione a zona di completamento B/4, atteso che la struttura, ormai non più funzionante, è privata e che la stessa area non è stata conteggiata negli standards.

d) Per quanto attiene la frazione di Mariotto si ritiene potersi-doversi riproporre nelle aree già destinate ad attrezzature ed impegnate da costruzioni esistenti, precedenti al P.R.G., una più idonea riclassificazione non riconosciuta dalla Regione in fase di esame del c.d. Piano dei Servizi per la frazione, in quanto non coerente con l'art.55 L.R. 56/80, come rilevato nella relazione S.U.R. n. 3/97. In particolare:

1d) Per l'area su via Cavour già destinata nel P.R.G. vigente ad attrezzature di quartiere e costituente l'isolato n. 46 nel Piano della frazione impegnata da costruzioni risalenti agli anni '70 e, pertanto, precedenti all'approvazione del vigente P.R.G., si ravvisa l'opportunità di riclassificare la stessa zona di completamento B/4, sia in quanto tale area non è stata conteggiata negli standards in forza anche dell'onerosità di un'ipotesi espropriativa non ritenuta indispensabile al fine di dotare la frazione stessa di idonei servizi. Inoltre si rileva che i sigg. Raffaella Longo e Vito Carrara, nella qualità di proprietari in parte dei suoli in argomento, hanno proposto ricorso al TAR Puglia, notificato a questo Comune in data 14/10/1994, i cui contenuti si ritengono parzialmente validi e, pertanto, quanto sopra osservato farebbe anche cessare la materia del contendere.

2d) Per le aree tipizzate attrezzature di quartiere aderenti a P.za Roma e costituenti gli isolati nn. 44 e 45 nel Piano della frazione, si ravvisa l'opportunità di riclassificarle zona A/2 in coerenza con le aree circostanti ed adiacenti, atteso che le strutture ivi insistenti, di vecchia fattura e sicuramente, pertanto, precedenti all'approvazione del P.R.G./80, sono private nè tali aree sono state conteggiate nel calcolo degli standards. Quanto sopra proposto è anche sostanzialmente coerente con quanto deliberato con atto C.S. n. 27 del 17/5/94, in accoglimento, anche se parziale, delle osservazioni dei privati proprietari rigettate poi dalla: Regione Puglia con deliberazione n. 9320/97, in quanto ritenute non ammissibili in fase di riconferma dei vincoli, proceduralmente invece ritenute ammissibili in questa fase di variante adeguamento del P.R.G. alla L.R. n. 56/80.

e) Si ritiene potersi accogliere il suggerimento del Responsabile Servizio Igiene Pubblica proposto con nota prot. 3675/97/IP e n. 465/98/IP del 3/6/98 in merito alla previsione tra i membri di diritto componenti la C.E.C. del Capo Servizio Igiene Pubblica o persona da esso delegato, e, in coda alla stessa con le seguenti disposizioni normative, rappresentanti, appunto, le conclusioni della richiamata relazione del 25/6/98:

f) l'art. 2 delle N.T.A. dopo la lettera F) viene integrato come di seguito:

"I Piani di cui sopra nel caso attengano ad aree di nuovi insediamenti civili o industriali, oltre gli elaborati previsti dalle leggi di riferimento, devono ricomprendere anche la relazione geologica relativa all'intera area o Maglia interessata"

g) aggiungere, in coda all'art. 5.2 - Definizione parametri edilizi -al punto 3) - Sc = SUPERFICIE COPERTA, quanto segue:

"... da balcone e da pensiline nonché di tutte quelle intercapedini che siano tecnicamente funzionali e giustificabili nel rispetto, comunque, di quanto prescritto in merito nel Regolamento Edilizio"

h) integrare l'art 22.I delle N.T.A. riferito alle zone Agricole E1 come di seguito:

"Gli interventi di nuove costruzioni, oltre al rispetto dei parametri di cui è detto sopra potranno essere consentiti solo se:

1) le caratteristiche delle eventuali residenze sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di Edilizia Economica e Popolare recate dalla legge 5/8/78 n. 457

2) gli annessi rustici sono considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola, tale funzionalità dovrà essere attestata da specifica certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura al fine della idoneità tecnica produttiva."

B) = OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI ACCOLTE DAL C.C. CON ATTO n. 79/1999

- per effetto dell'osservazione n. 1 proposta dalla RAM CALCESTRUZZI l'art. 22.Ia) delle N.T.A. della Variante viene così interamente riscritto in sostituzione di quello adottato con atto C.C. n°100/1998 nei termini seguenti:

22.1a) fino all'entrata in vigore del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) di cui alla L.R. 22/5/1985 n. 37, l'apertura e la coltivazione di cave può essere assentita, secondo le procedure di cui alla citata L.R. 37/85 modificata ed integrata, nelle zone agricole E/1, salvi specifici vincoli e/o divieti previsti da leggi vigenti in materia e con la esclusione delle sottoelencate aree del P.R.G., per motivi di salvaguardia paesaggistico ambientale e/o di esigenze di pianificazione urbanistica:

- territorio ricadente nel comprensorio della Comunità Montana costituito dalle aree ricomprese nei seguenti fogli di mappa: 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 140 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152;

- aree ricadenti all'interno della strada provinciale c d poligonale,

- zone a margine di strade statali e provinciali e più precisamente le aree interessate dalle attività estrattive devono distare almeno ml 150 dal ciglio delle strade provinciali e ml 300 da quello delle strade statali o autostrade,

- le zone di rispetto - ricomprese in un raggio di almeno 500 ml. - di edifici rurali di riconosciuto interesse storico-architettonico-ambientale (Masserie, trulli, torri, fortificazioni, antichi manufatti in genere) da leggi specifiche o dalle presenti Norme di Attuazione.

- le zone di rispetto ricomprese in un raggio di almeno 500 ml. - di complessi agro turistici e di turismo rurale;

- le aree che distano dai centri edificati, così come definiti ai sensi del n.cd.s. per il capoluogo e le frazioni, meno di km. 3.

- le aree assoggettate a vincolo archeologico

Resta di competenza del Comune il rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia per la esecuzione delle opere e degli impianti annessi o comunque strettamente necessari alla apertura e alla coltivazione della cava.

La istanza di concessione e/o autorizzazione per le opere ed impianti di cui al Comma precedente deve

essere presentata dal titolare dello sfruttamento della cava (proprietario o altro soggetto avente titolo) e deve contenere le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente, del progettista e del Direttore dei lavori, nonché la specificazione del titolo che conferisce il diritto alla coltivazione.

Alla istanza vanno allegati i seguenti documenti ed elaborati tecnici:

- copia autentica del Decreto Regionale di autorizzazione alla apertura e coltivazione della cava;
- planimetria stralcio del P.R.G. vigente con l'identificazione dell'area interessata dalla cava,
- planimetria catastale in scala 1:2000 con tutte le indicazioni atte alla identificazione dell'area e della località;
- planimetria dello stato di fatto in scala 1:2000 con la indicazione della viabilità esistente, delle zone limitrofe e dell'altimetria, allo scopo di conoscere il rapporto fra la zona della cava e il restante territorio;
- dichiarazione asseverata da parte del Tecnico attestante che l'area oggetto dell'intervento non è assoggettata ad alcun vincolo di legge nè esclusa dalle presenti norme di attuazione;
- inquadramento geologico costituito da una relazione tecnica e specifica cartografia - in scala non inferiore a 1:5000 - con relative sezioni geologiche in congruo numero;
- piano di coltivazione costituito da una relazione tecnica e da una rappresentazione cartografica in scala opportuna estesa all'area di intervento e con la indicazione del tipo e delle modalità di coltivazione della cava, delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche ed alle infrastrutture esistenti, delle opere atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni - pubblici e privati e ad altre attività,
- progetto delle opere edilizie e degli impianti e infrastrutture necessari all'apertura e all'esercizio di coltivazione;
- progetto di sistemazione agro/geo/pedologica della cava stessa costituito da una relazione illustrativa e da planimetria in scala opportuna con la indicazione delle sistemazioni finali e delle opere di ripristino del manto vegetale e delle alberature;
- studio dell'impatto ambientale e giudizio di compatibilità a seguito procedura di VIA. e/o le determinazioni a seguito procedura di verifica espressi dagli Organi e dalle Autorità competenti nei casi e con le modalità previsti dalle leggi statali e regionali di settore.

Sono considerati compatibili ai soli fini della destinazione urbanistica anche gli impianti di frantumazione della pietra che non producano danni ambientali, opportunamente ubicati nell'area di servizio dell'intera area di intervento.

L'intera area di intervento dovrà essere obbligatoriamente e opportunamente protetta e recintata con recinzioni le cui caratteristiche possono anche derogare alle disposizioni generali di cui all'art. 22.1 qualora ritenuto opportuno e/o necessario dal competente Organo comunale

Per la procedura relativa al rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia delle opere ed impianti di cui è detto in precedenza si applicano le norme vigenti in materia nonché quanto disposto dalla vigente normativa e dal Regolamento Edilizio.

Ai soli fini del calcolo degli oneri concessori la cava e l'intera area di intervento resta assimilata a zona artigianale D/1.

Per quanto non meglio specificato nel presente articolo si richiama la normativa vigente. Statale e Regionale ed in particolare la L.R. 37/85 modificata ed integrata.

- per effetto dell'accoglimento della osservazione n. 2 dei sigg. TARANTINO NICOLA ed altri la zona già tipizzata A1 Ter distinta in catasto al foglio 62 all. B p.lle 124 e 565 assume la tipizzazione quale zona di completamento B/3
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n°5 della sig.ra NARDONE MARIA TERESA gli elaborati grafici della Variante vanno modificati atteso che, per mero errore materiale, parte del suolo di proprietà, catastalmente distinti al foglio 108 p.la 244, ha subito una variazione di destinazione d'uso da zona di espansione C/3 a zona F e, pertanto, va eliminato tale errore
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n07 della società "BLANC ITALIA" gli elaborati grafici della variante vanno modificati tipizzando zona D/1 l'intero suolo di pertinenza del complesso, distinto in

catasto al foglio 62 all. A p.lle 113-114-383-530-637, con esclusione delle aree interessate dalla viabilità e fasce di rispetto

- per effetto dell'accoglimento della osservazione n°9 della sig.ra BALDASSARRE MARIA gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando zona di completamento B/1 l'intero immobile di proprietà sito in via Spinelli civ. 38-40-42-44
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n. 12 dei sigg. GRANIERI e CAPPIELLO gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando zona Al/ter l'immobile di proprietà, in catasto urbano al foglio 62 p.lle 747 sub. 1-2-3, già zona F e oggetto della istanza di condono edilizio ex legge 47/1985 rubricata al n. 172
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n° 16 della sig.ra SICOLO ROSA gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando l'immobile di proprietà, in catasto al foglio 62 all. A p.lle 402 - 73 - 70 già agricolo E/1, zona produttiva D/1
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n. 18 dei sigg. TULLO F. e MONTAGNA nei termini in cui la stessa è stata integrata in data 14/4/1999, i grafici della Variante vanno modificati attribuendo alla porzione di suolo di proprietà oggetto di vincolo di inedificabilità finalizzato alla libera visuale della Chiesa del. Crocifisso, una capacità edificatoria. condizionata, tra l'altro, ad una altezza massima pari a mt. 4,00 dal piano delle sistemazione esterne, con l'arretramento di almeno mt. 3,00 dai fili stradali e la sistemazione definitiva della recinzione del lotto costituita da muretto cieco con altezza max di mt. 0,70 e sovrastante ringhiera a giorno
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n°19 della società SI.DI. gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando le particelle 353 e 242 del foglio 64 zona produttiva D/5
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n°20 dei sigg. MARRONE gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando il suolo di proprietà già agricolo E/1, in catasto terreni al foglio 19 p.lle 81-82-83-91 e oggetto della osservazione medesima, zona direzionale "H" fermo restando tutti gli altri vincoli di piano
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n. 22 dell'Arch. DE RENZIO ed altri gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando zone D/1 per artigianato e piccole industrie le aree già tipizzate D/2 per allevamenti zootecnici
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n. 24 della società PA.CA. gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando zona industriale D/5 le particelle n. 129 - per intera - quale area pertinenziale dell'insediamento PA.CA e n° 163 sulla quale insiste il capannone industriale realizzato giusta pratica edilizia n. 288/1980 con relative aree pertinentziali.
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n°25 dei sigg. PASCULLI e CALO' così come proposta in data 14/4/1999 acclarata al protocollo comunale al n. 7351, che prevede, tra l'altro, la cessione gratuita al Comune di quota dell'immobile di proprietà di circa 3310 a confine con la porzione già oggetto di esproprio, gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando zona B/1 l'area, già zona F, della superficie di circa 2350 mq e riproposta nel parere dell'avv. Giacomo Valla, pervenuto al Comune in data 22/7/1999 prot. 14480
- per effetto dell'accoglimento parziale della osservazione n° 29 dell'Ordine Regionale dei Geologi l'apparato normativo della Variante viene così integrato:

ART. 7/BIS -ELABORATI A CORREDO DELLO STRUMENTO URBANISTICO SECONDARIO

Nel caso di progetto di uno strumento urbanistico secondario di cui ai punti A) - B) - C) - D) - E) - F) dell'art. 2 precedente, oltre agli elaborati previsti dalla legislazione statale e regionale di settore è d'obbligo la redazione della seguente cartografia in scala opportuna:

- a) Carta litologica e geomorfologica con delimitazione dei bacini idrogeologici,
- b) Carta di caratterizzazione geotecnica dei suoli evidenziante le acclività, i dissesti ed il carsismo,
- c) Carta idrogeologica con caratteristica della falda.

d) Nel caso specifico di Piano di Recupero è necessario anche che siano riportate indagini geognostiche sulla natura dei terreni di fondazione.

All'art.22.5) "Zone E/4 viene aggiunto il seguente ultimo comma:

"I progetti di nuove costruzioni da realizzarsi in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica redatta da un geologo iscritto al relativo Albo Professionale, sulla compatibilità della richiesta costruzione con la situazione geologica del sito.

Tale relazione non è richiesta per ampliamenti ed annessi di volume inferiore a 1.000 mc."

- per effetto dell'accoglimento dell'osservazione n°30 dei sigg. MARRONE e FALLACARA gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando il suolo distinto in catasto al foglio 28 p.lle 97-98-310-311-312-313-315 di circa 20.000 mq, già agricolo E/1, zona F per la realizzazione di un centro polifunzionale sportivo subordinando, comunque, la realizzazione dell'intervento alla stipula di una apposita convenzione tra soggetto attuatore e Comune che individui e regolamenti gli obblighi del privato anche in ordine al rispetto delle norme di settore e stabilisca le garanzie per il Comune a tutela dell'interesse pubblico
- per effetto di un mero adeguamento normativo determinato da sopraggiunte disposizioni legislative l'art. 2.2 del Regolamento Edilizio viene così interamente riscritto:

Art. 2.2- - PRESENTAZIONE - ACCETTAZIONE - ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE -

La richiesta di concessione edilizia corredata degli elaborati e della documentazione necessaria, munita del parere del Capo Servizio Igiene Pubblica nonché dei pareri o autorizzazioni speciali ai quali l'esecuzione delle opere oggetto della concessione fossero eventualmente subordinate va presentata all'Ufficio Urbanistico Comunale contenuta nell'apposita cartella predisposta dal Comune. L'ufficio comunale rilascerà all'interessato una ricevuta intestata al richiedente con l'indicazione del numero della pratica, della data di presentazione e del nominativo del Responsabile del Procedimento designato, di cui all'art. 4 e 5 legge 241/90.

L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

Entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge 241/90 e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

Qualora la documentazione presentata risulti ad un primo esame incompleta o comunque si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti, il Responsabile del Procedimento, entro 15 gg. dalla presentazione della domanda può farne richiesta scritta all'interessato il quale ha 90 gg. di tempo - dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni documentali - per integrare e regolarizzare la pratica. Se questo non avviene la pratica stessa si intende annullata senza obbligo da parte dello stesso Responsabile del Procedimento di dare ulteriori comunicazioni all'interessato.

In caso di integrazione in tempo utile come data di presentazione della domanda di concessione si intende quella di presentazione della documentazione integrativa.

Entro il termine di 60 gg. di cui è detto sopra il Responsabile del Procedimento, per gli interventi e le

opere soggetti a concessione, deve obbligatoriamente sottoporre il progetto all'esame della Commissione Edilizia la quale è tenuta, pertanto, ad esprimere il proprio parere definitivo senza ulteriori rinvii.

Entro 10 gg. dalla scadenza del termine il Responsabile del Procedimento conclude l'istruttoria con la formulazione di una motivata proposta all'Autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. Tale proposta dovrà richiamare il parere espresso dalla Commissione Edilizia e potrà discostarsi da esso adducendo specifiche controdeduzioni.

Qualora la Commissione Edilizia non si sia espressa nei termini previsto, il Responsabile del Procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta motivata entro i 10 gg. di cui sopra indicando i motivi per i quali il termine per l'acquisizione del parere della Commissione non è stato rispettato e dandone di tanto notizia anche al Sindaco per eventuali Sue determinazioni in merito. In quest'ultimo caso l'Organo Comunale preposto al rilascio della concessione edilizia può assumere le sue definitive determinazioni in merito al progetto presentato senza l'obbligo del previo ascolto del parere della C.E.C.

Nel caso, inoltre, di istanze per la realizzazione, ristrutturazione, l'ampliamento o in generale per la esecuzione di opere relative ad impianti produttivi di beni e servizi, come definiti nel DPR 447 del 20 Ottobre 1998, per le quali è richiesta la concessione edilizia, il Responsabile del procedimento redige la relazione e formula la proposta motivata nei tempi massimi di 45 giorni dalla presentazione completa della pratica derogando anche all'ordine di protocollo di presentazione e senza l'obbligo della previa acquisizione del parere della C.E.C. l'Organo Comunale preposto assumerà nei successivi 15 giorni le proprie definitive determinazioni in merito alla richiesta sulla base anche della sola proposta motivata formulata dal Responsabile del Procedimento.

- per effetto della precedente Variante al PRG già approvata con atto C.C. n° 39 del 4/5/1999 gli elaborati grafici della Variante in adeguamento vanno modificati con riferimento allo svincolo 98 - S.P. per Paio come proposto dall'ANAS fermo restando che le ulteriori ipotesi viarie relative sempre allo stesso svincolo restano confermate in sede comunale;

C) = DISCIPLINA RELATIVA ALL'ISTITUTO GIURIDICO DELLA "CONCESSIONE IN DEROGA"

- per effetto della prescrizione regionale relativa alle disposizioni disciplinanti l'istituto giuridico della c.d. "concessione/edilizia in deroga" dalle Norme Tecniche di Attuazione della Variante in adeguamento vanno eliminati i casi di concessione in deroga previste in dette norme e puntualmente elencati nella relazione del 16/4/1999 a firma del Dirigente del Settore Urbanistico Comunale allegata alla delibera C.C. n° 79/1999 e che qui di seguito si riportano:

a) realizzazione di industrie e manufatti connessi con la valorizzazione dell'agricoltura e della zootecnica;

b) realizzazione di attività agroturistiche pur nel rispetto di quanto previsto dalle leggi regionali di settore (LL.RR. 22/5/85 n° 34, 5/12/85 n. 730);

c) valorizzazione di vecchi complessi edilizi rurali (ville, masserie, lampioni, torri, trappeti) pur nel rispetto di altri vincoli regionali e/o statali;

d) ampliamenti di manufatti esistenti e già destinati ad attività commerciali e/o produttivi in genere nel caso in cui tali attività siano esercitate dagli stessi proprietari degli immobili.

Precisato quanto innanzi in merito alle controdeduzioni adottate dal Consiglio Comunale con le delibere n. 26/2004 e n. 106/2004 qui condivise per i contenuti e per le motivazioni, in ordine agli adempimenti comunali si rappresentano qui di seguito le ulteriori esaustive determinazioni regionali:

A1. Norme Tecniche di Attuazione

Si prende atto del recepimento delle prescrizioni regionali.

Nel merito si ritiene utile precisare che le modifiche introdotte negli artt. 2, 22.1 delle N.T.A. e le disposizioni disciplinanti l'istituto giuridico della c.d. "concessione edilizia in deroga". risultano congruenti e diretta conseguenza delle modifiche alla zonizzazione e alla ripermimetrazione dei comparti d'intervento, introdotte negli atti del P.R.G. dal C.U.R. giusta relazione - parere dell'11.12.2003.

Quanto innanzi vale anche per quanto attiene all'art. 2.2 del R.E. regolante le modalità di presentazione, accettazione ed istruttoria della richiesta di concessione edilizia (ora permesso di costruire).

In particolare, per quanto attiene l'esercizio del potere di deroga ex art. 14 Testo Unico D.P.R. n. 380/01, restano pienamente valide le disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. N. 56/80.

B1. Osservazioni

Si prende atto di quanto operato a livello comunale, precisando, comunque, che per il rigetto e/o per l'accoglimento totale o parziale delle stesse deve riferirsi unicamente a quanto in merito deliberato, su conforme parere del C.U.R. datato 11.12.2003, con deliberazione n. 2263 del 23.12.03 della Giunta Regionale.

Quanto sopra anche con riferimento alle osservazioni nn.16 e 25 in ditta SICOLO Rosa e PASCULLI CALO' che per un mero errore materiale nella relazione - parere del CUR dell'11/12/2003 venivano indicate come "rigettate" dal C.C. mentre in effetti erano state accolte in toto e/o parzialmente dal Consiglio Comunale con delibera n.79/1999 e le cui determinazioni a riguardo sono state condivise in toto dallo stesso CUR nella esplicitazione delle proprie valutazioni.

Infine con riferimento all'osservazione N. 29 presentata dall'Ordine Regionale dei Geologi di Puglia si ribadisce, in quanto non espressamente esplicitato nella delibera di C.C. n.106/04, l'accoglimento del punto d) di detta osservazione con conseguente inserimento nell'apparato normativo del comma proposto, così come deciso dal Consiglio Comunale con delibera n. 79/1999.

C1. Elaborati tecnici "adeguati"

In ordine agli elaborati tecnici "adeguati" predisposti nella presente fase nella presente fase delle controdeduzioni comunali, adottati dal Comune di Bitonto con la delibera di C.C. n.106 del 30/09/04, per quanto in precedenza puntualizzato sul frontespizio delle stesse si inserisce in calce:

"Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione parere del Comitato Ristretto in data 11/12/03 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 2263 del 23/12/03 e delle decisioni assunte in ordine alle osservazioni dei cittadini e non sostituisce ma integra le tavole adottate dal Comune di Bitonto con la delibera di CC n. 100 del 24/07/98.

D1. Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni del P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15.12.2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili, nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/2004, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali prescritti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183.

E1. Per quanto accertabile dalle planimetrie agli atti d'ufficio in scala 1:100.000 il territorio Comunale di BITONTO risulta parzialmente interessato dal Sito di Importanza Comunitaria contraddistinto dalla sigla IT9120007 "Murgia Alta" (Decreto del Ministro dell'Ambiente 3/4/2000); di conseguenza si prescrive per dette aree l'acquisizione della valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e ciò prioritariamente a qualunque trasformazione urbanistica da autorizzarsi nell'ambito delle stesse aree.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-

parere del Comitato Ristretto in data 11/12/03 ed alla Delibera di G.R. n. 2263 del 23/12/2003 - in toto riconfermate in questa sede, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni dei cittadini- e con le determinazioni regionali esaustive innanzi riportate ai punti A1, B1, C1, D1 e E1 la Variante per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alla l.r. n. 56/80 del P.R.G. adottata dal Comune di Bitonto con la delibera di C.C. n. 100/1998.""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d),

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001.

NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dai Dirigenti d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n.56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, la Variante per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alla l.r. n. 56/80 del P.R.G. adottata dal Comune di Bitonto con la delibera di C.C. n. 100/1998, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Delibera di G.R. n. 2263 del 23/12/03, che qui per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte, ivi comprese le ulteriori determinazioni regionali esaustive riportate nelle premesse del presente provvedimento ai punti A1, B1, C1, D1 e E1;
- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di BITONTO, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sui Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
